

Circ. N.10 bis 2012

**Nuova disciplina
"IVA per cassa"
Dall' 1 Dicembre 2012**



**Ai ns/ Clienti
LORO SEDI**

Nella ns/ circolare n. 9/bis dei primi di settembre, abbiamo anticipato la novità dell'estensione del regime "Iva per cassa" ai soggetti IVA **con volume d'affari non superiore a due milioni di euro** e ciò in forza del D. L. n. 83/2012 denominato "Decreto Crescita", convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

Ora, il Ministro dell'economia e finanze ha emanato il decreto attuativo che fissa **all'1 dicembre 2012** l'entrata in vigore della nuova disciplina che, è bene precisarlo, è **facoltativa** essendo legata all'esercizio di apposita opzione le cui modalità non sono ancora note.

(Comunque, per non complicarsi la vita, appare consigliabile operare l'eventuale scelta dall'1/1/2013)

Che cosa s'intende per "Iva per cassa"?

"Iva per cassa" semplicemente significa che il pagamento dell'IVA relativa alle operazioni rese nei confronti di altri soggetti Iva è **differito al momento dell'incasso del corrispettivo**, ma non oltre un anno dalla data della cessione o della prestazione.

A tal fine, la fattura emessa dovrà riportare specifica annotazione:

**"Operazione con "IVA per cassa"
art. 32-bis del D.L. 22/06/2012, n. 83**

Tuttavia è da precisare che, per i soggetti che preferiscono questo regime, la detrazione dell'IVA addebitata sulle fatture di acquisto potrà avvenire solo al momento del pagamento del corrispettivo ai fornitori.

Contabilmente, nel piano dei conti, sarà necessario aprire voci transitorie del tipo "Iva a debito differita" per le fatture emesse ed "Iva a credito differita" per quelle ricevute, da girocontare ai rispettivi conti "Iva a debito" ed "Iva a credito" al momento del pagamento.



N.B .Nulla è cambiato per i cessionari o committenti che non applicano il nuovo regime e che acquistano beni o servizi da soggetti con "Iva per cassa": continuano a detrarre l'imposta sugli acquisti anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.

Qual è il momento d'incasso del corrispettivo?

Se non avviene in contanti, si farà riferimento ai documenti contabili che attestano l'avvenuta operazione e cioè assegni, ricevute bancarie, bonifico bancario ecc.

In caso di incasso/pagamento parziale, l'IVA sarà versata ,o detratta, **pro quota** in base al rapporto fra quanto incassato (o pagato) e l'importo totale della fattura.

Esclusioni dal regime dell'Iva per cassa

Sono esclusi da questa disciplina i soggetti che adottano regimi speciali quali quello del margine dei beni usati, quello delle agenzie di viaggio e quello monofase concernente ad esempio l'editoria, sale e tabacchi, fiammiferi ecc.

Con riguardo alle singole operazioni, si evidenzia che sono escluse quelle in cui l'acquirente assolve l'Iva con il reverse charge ovvero è un privato od, infine, si tratti di acquisti intracomunitari o importazioni. .

A disposizione per ogni chiarimento.

Vicenza, fine Ottobre 2012

I migliori saluti
Studio Signaroli